

RISOLUZIONE N. 2 /DF



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Roma, 16 giugno 2011

Prot. n. 11903

All'.....  
ROMA  
(Rif. nota n. 711 del 30 maggio 2011)

OGGETTO: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RCA) – Art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 – Variazione dell'aliquota – Quesito.

Con la nota in riferimento codesta ..... ha chiesto chiarimenti in ordine ai termini per l'approvazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) ed al momento di applicazione della variazione dell'aliquota stessa ai contratti di assicurazione, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

Al riguardo, si premette che il comma 2 del predetto art. 17, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le province possono aumentare o diminuire l'aliquota base dell'imposta RCA, pari al 12,5 per cento, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Lo stesso comma prevede che le variazioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), individuato dal decreto dirigenziale del 3 giugno 2011 che ha disciplinato anche le modalità di pubblicazione delle delibere in questione.

Occorre, inoltre, evidenziare che, a norma del comma 5, dell'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011, le nuove disposizioni concernenti l'imposta RCA contenute nello stesso art. 17, si applicano esclusivamente alle province delle regioni a statuto ordinario, poiché per le province ubicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome la decorrenza e le modalità di applicazione di dette disposizioni sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Pertanto, fino al completamento delle

procedure appena menzionate, per le province delle autonomie speciali continua ad applicarsi l'art. 60 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la devoluzione del gettito dell'imposta RCA in ragione dell'aliquota del 12,5 per cento.

Si deve, poi, precisare che il decreto del 3 giugno 2011 risolve la questione dell'organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota dell'imposta RCA individuandolo nella giunta provinciale; ciò in quanto, in mancanza di una disposizione specifica che attribuisca al consiglio provinciale la competenza a deliberare in materia di aliquote dell'imposta sulla RCA – così come è, invece, stabilito per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e per l'addizionale comunale all'IRPEF – le deliberazioni in materia di variazione dell'aliquota dell'imposta sulla RCA sono approvate dalla giunta provinciale, in forza del disposto di carattere generale contenuto nell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, che stabilisce che il consiglio comunale è competente in materia di *“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”*.

E' appena il caso di precisare che lo schema di delibera allegato al decreto dirigenziale del 3 giugno 2011, è diretto a focalizzare l'attenzione solo sugli elementi ritenuti necessari ai fini della pubblicazione delle deliberazioni sul sito, lasciando ovviamente all'autonomia dell'ente locale la facoltà di introdurre ulteriori disposizioni utili ai fini del perfezionamento delle deliberazioni stesse.

In merito, poi, alla questione dei termini di approvazione delle deliberazioni in argomento, occorre far presente che le stesse non possono essere adottate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 68 del 2011, vale a dire prima del 27 maggio 2011.

Si deve, inoltre, sottolineare che le deliberazioni in questione devono necessariamente precedere l'approvazione del bilancio di previsione, principio confermato anche dall'orientamento uniforme dell'amministrazione finanziaria e della Corte dei Conti<sup>1</sup>. Del resto l'art. 172, comma 1, lettera e) del TUEL, prevede espressamente che *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta...”* costituiscono allegato al bilancio di previsione.

Pertanto, in conformità a quanto già chiarito nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 ed alle relative indicazioni del competente Ministero dell'interno, si ritiene che le province che abbiano già deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e che, a decorrere dal 27 maggio 2011 intendono adottare le delibere di variazione dell'imposta RCA, devono provvedere,

---

<sup>1</sup> Si vedano la nota prot. n. 5602 del 16 marzo 2007, la delibera n. 2/2011 del 13 gennaio 2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo e da ultimo anche la delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 205 del 18 aprile 2011.

con la massima urgenza e, comunque, entro il 30 giugno 2011, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore o minore entrata derivante dalla deliberazione della giunta provinciale, riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa.

La particolare tempistica in cui si colloca l'efficacia delle disposizioni del D. Lgs. n. 68 del 2011, nell'esercizio 2011, non sembra, infatti, lasciare spazio all'adozione di atti diversi dalla variazione di bilancio, così da consentire, anche in questo specifico contesto, alle province - che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 - di esercitare la facoltà di intervenire sull'aliquota dell'imposta RCA e di procedere in tempi brevissimi alla programmazione delle risorse in entrata che ne derivano e alla destinazione della corrispondente spesa.

A tal proposito, al fine di rendere un'informazione coerente con il sistema normativo, le province, in occasione della trasmissione delle deliberazioni di variazione dell'imposta RCA devono, altresì, dare contezza del fatto che i provvedimenti in questione sono stati adottati nel rispetto delle norme concernenti l'approvazione del bilancio appena citate.

In merito alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni, si precisa che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, stabilisce che *"gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione"* sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tale disposizione costituisce una deroga al principio stabilito nell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Sembra opportuno ricordare che la stessa norma dispone che, in caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, *"le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*; per cui, in base a tale principio è del tutto superfluo che le province che intendano semplicemente confermare l'aliquota vigente trasmettano la relativa deliberazione. Occorre, inoltre, aggiungere che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, fa esclusivo riferimento alle sole variazioni in aumento o diminuzione dell'imposta; ne consegue, pertanto, che le delibere di conferma inviate non saranno pubblicate sul sito.

Si deve, infine, precisare che in conformità con il principio di cassa previsto dall'art. 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, secondo il quale *"le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio"*, la nuova aliquota deliberata dalla provincia si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere

dalla data di efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota e cioè dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul citato sito.

Il Direttore Generale delle Finanze  
Fabrizia Lapecorella